

ANCORA SUI MESSAGGI DIFFAMATORI A MEZZO E-MAIL

di Emanuele M. Forner

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. *Internet*: cos'è e come funziona (qualche sintetico accenno). – 3. Cosa prevede effettivamente l'art. 595, comma terzo, c.p. – 4. La c.d. diffamazione per via telematica. – 5. Conclusione.

1. *Premessa*. – Su questa *Rivista* 2002, 533 (n. 6, giugno 2002) è apparso un breve intervento di ANGELO LUINI in materia di messaggi diffamatori a mezzo *e-mail*.

Il nucleo della tesi che l'Autore sostiene nel suo scritto si potrebbe così sintetizzare: premesso che «i messaggi inviati tramite *e-mail* ad altre persone non sono né stampati né diffusi in siti *web*», «la responsabilità penale di chi abbia trasmesso frasi diffamatorie potrebbe sussistere solo alla luce dell'art. 595, terzo comma, c.p.» (così, letteralmente, LUINI, al secondo e al terzo capoverso del suo articolo).

Non ritengo, francamente, che l'Autore abbia correttamente posto né, tantomeno, risolto la questione.

2. *Internet*: cos'è e come funziona (qualche sintetico accenno). – Malgrado il progressivo diffondersi delle tecnologie informatiche e il crescente numero di «Internauti» anche nel nostro Paese, è pur sempre esiguo il numero di coloro che hanno una sia pur sommaria rappresentazione di cosa sia e come funzioni *Internet*, la c.d. «Rete delle reti».

Mi proverò, pertanto, a definire (per quanto sommarie e al solo fine di rendere pienamente comprensibile quanto andrò scrivendo oltre) alcuni concetti presupposti nell'articolo di LUINI.

Rete: complesso di *computer* fra loro collegati, in modo da condividere determinate risorse (ad esempio: archivi di memoria, stampanti, modem, etc.).

Rete locale: rete formata dai *computer* presenti in un determinato luogo (ad esempio: uno studio legale, una facoltà universitaria, una casa editrice, etc.); è detta anche *Intranet*.

Internet: rete di *computer* collegati tramite linee telefoniche (o, in rari casi, altri sistemi di comunicazione a distanza); è, talora, denominata anche *World Wide Web* (letteralmente: ragnatela grande come il mondo), da cui l'ormai notorio acronimo «WWW» il famigerato «vuvuvu»).

Web server: *computer* particolarmente potente, permanentemente collegato a *Internet* (di cui, in effetti, costituisce parte integrante), gestito da un *Internet provider* (cioè, fornitore di servizi *Internet*), che ne consente l'accesso (la c.d. «navigazione») da parte degli utenti *Internet*, eventualmente a determinate condizioni (registrazione gratuita o per abbonamento).

Sito o pagina web: documenti realizzati in particolari formati elettronici e che risiedono materialmente negli *hard-disk* dei *web server*.

Mail server: specie di *web server*, dedicato alla gestione delle caselle di posta elettronica.

Ciò premesso, ecco come avviene la «navigazione»: il singolo utente privato si collega a *Internet* col suo *computer* mediante le linee telefoniche, connettendosi a un *web server* della sua zona che lo instrada, poi, agli altri *web server* di *Internet*, consentendo così la «navigazione», cioè l'accesso ai siti e alle pagine *web*.

Il servizio di posta elettronica, anche nota come *e-mail* (per esteso: *electronic mail*, cioè e per l'appunto: posta elettronica), invece, funziona press'a poco così, l'utente privato

ottiene, inizialmente, un indirizzo *e-mail* dal *provider* cui si rivolga (indirizzo formato sul modello: nomeutente@provider); il *provider* riserva quindi a detto utente un certo spazio nella memoria di massa (*hard disk*) di un suo *mail server*; lo spazio così riservato viene denominato casella di posta, e da questa l'utente «scarica» (cioè, trasferisce per via telematica) sul proprio terminale, di volta in volta, i messaggi a lui diretti.

Come si vede, è il concetto della vecchia casella postale: il messaggio che l'utente Tizio invia all'utente Caio non giunge a questi direttamente, ma al *provider*, che lo smista nella casella di Caio; Caio riceverà il messaggio di Tizio quando si collegherà al *provider* per «scaricare» la posta elettronica a lui diretta.

3. *Cosa prevede effettivamente l'art. 595, comma terzo, c.p.* – Il terzo comma dell'art. 595 c.p. punisce «l'offesa recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità»: in altri termini, viene contemplata la circostanza aggravante dell'offesa diffusa tramite un mezzo per sua natura destinato a raggiungere un cospicuo e indeterminato numero di destinatari (cfr. Cass. pen. 14 giugno 1988, in *Riv. pen.* 1990, 189) e, nel caso della stampa, dotato d'un potere di persuasione psicologica e di orientamento d'opinione tale da rendere più incisiva la diffamazione e maggiore il danno arrecato (cfr. *Commentario breve al codice penale* a cura di CRESPI, STELLA e ZUCCALA, Cedam, Padova 1999, p. 1644).

È, così, evidente che Tizio, qualora divulgasse eventuali offese nei confronti di Caio inviando a più persone lettere, telegrammi, telefax o per mezzo del telefono, commetterebbe sì diffamazione, ma non incorrerebbe nell'aggravante in parola, che ricorrerebbe, invece, qualora le medesime offese fossero contenute in uno scritto apparso su una pubblicazione a stampa (periodica o meno) ovvero in una trasmissione radiofonica o televisiva, ovvero, ancora e per esempio, su affissioni.

Il discrimine della ricorrenza o meno dell'aggravante in parola è dato, infatti, dall'essere la comunicazione offensiva rivolta a una generalità indifferenziata e indeterminata di destinatari (per cui l'aggravante sussisterebbe) ovvero a un numero, per quanto cospicuo, determinato di destinatari (un tanto influirebbe sulla gravità del fatto ai fini della determinazione in concreto della pena, *ex art.* 133 c.p., ma non integrerebbe l'aggravante specifica di cui all'art. 595, comma terzo, c.p.).

4. *La c.d. diffamazione per via telematica*. – Venendo, finalmente, all'oggetto proprio di questa riflessione, dovrebbe essere chiaro, a questo punto, l'errore in cui è – a mio avviso – incorso LUINI nella sua dissertazione.

La comunicazione a mezzo posta elettronica, a ben vedere, non si differenzia sostanzialmente dai «tradizionali» mezzi di comunicazione (servizio postale, telefono, telegrafo e telefax): si caratterizza, al più, per non necessitare strettamente d'un supporto materiale cartaceo, potendo il singolo destinatario del messaggio limitarsi a leggerlo sul *monitor* del proprio *computer* e a conservarlo nell'*hard disk* dello stesso.

Ma, sotto ogni altro profilo, non pare dubitabile che il messaggio contenente offese sia comunque diretto a singoli, specifici destinatari (per quanto il loro numero possa essere vasto) e non *in incertam personam*.

In altri termini, colui che invii messaggi di posta elettronica deve, necessariamente, determinare i suoi destinatari, stabilendo a quali indirizzi (di posta elettronica, ovviamente: nomeutente@provider) inoltrare i detti messaggi.

E allora, in questo caso, conta il messaggio e non il *medium* (per dirla, al contrario, con McLuhan); non si danno differenze, se non di concreta modalità di trasmissione, ove si invii una comunicazione offensiva per telefono, per telefax, per lettera, per telegramma o per *e-mail*: in tutti questi casi, da uno specifico mittente vengono inviate comunicazioni a uno o più specifici destinatari.

La comunicazione *in incertam personam*, sussumibile nella previsione incriminatrice dell'art. 595, terzo comma, c.p., ricorre, semmai, nell'inclusione delle offese in un sito o in una pagina *web*.

In tal senso è la pronuncia resa in Cass. pen., sez. V, 17-27 novembre 2000, n. 4741 (in *Riv. pen.* 2001, 156 e *Cass. pen.* 2001, 877, pp. 1832-1835; che pure LUINI, singolarmente, cita a sostegno della sua tesi).

In particolare: «mentre, nel caso di diffamazione commessa, ad esempio, a mezzo posta, telegramma o, appunto, *e-mail*, è necessario che l'agente compili e spedisca una serie di messaggi a più destinatari, nel caso in cui egli crei o utilizzi uno spazio *web*, la comunicazione deve intendersi effettuata potenzialmente *erga omnes* (sia pure nel ristretto – ma non troppo – ambito di tutti coloro che abbiano gli

strumenti, la capacità tecnica e, nel caso di siti a pagamento, la legittimazione a «connettersi»). Partendo da tale – ovvia – premessa, si giunge agevolmente alla conclusione che, anzi, l'utilizzo di *Internet* integra una delle ipotesi aggravate di cui all'art. 595 c.p. (comma terzo: «offesa recata... con qualsiasi altro mezzo di pubblicità») (Cass. pen., sez. V, 17-27 novembre 2000, n. 4741, in *Riv. pen.* 2001, 157 e *Cass. pen.* 2001, p. 1834).

5. *Conclusione.* – La riflessione di LUINI, alla luce di quanto dianzi esposto, si appalesa, pertanto e a mio avviso, viziata dalla banale quanto determinante confusione fra i mezzi telematici presi in considerazione.

Non è da ritenere, quindi, che la responsabilità penale per diffamazione debba venir peculiarmente ricostruita qualora l'agente utilizzi l'*e-mail* per i suoi illeciti scopi, in quanto la posta elettronica non è, concettualmente, una *nova species*, radicalmente altra dai più tradizionali mezzi di comunicazione a distanza (peraltro, non mi pare che la diffusione del telefax – che risale, in fondo, a poco più di vent'anni fa – abbia a suo tempo presentato problemi sotto l'aspetto che ci occupa).

Al più, potranno porsi problemi di identificazione dell'agente, tuttavia non molto dissimili da una lettera anonima o firmata con pseudonimo.

Da condividere, invece, quant'altro LUINI riporta in materia di responsabilità del *provider* di servizio o di applicazione dell'art. 6 c.p. per i messaggi eventualmente spediti dall'estero: si tratta, ci pare, di questioni a questo punto marginali, che non rilevano ai fini di questa riflessione.